

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	14/2014
TITOLO	1.10.21/660
	1.10.4
LEGISLATURA	IX

Il giorno 9 aprile 2014 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X



Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs. 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 5 gennaio 2012 (titolo n. 1.10.21/660), con la quale il Sig. X, residente nel Comune di X, Via X, rappresentato dalla Federconsumatori, nella persona del sig. X, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS, la controversia in essere con la società Fastweb X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale nel comune di X, via X, relativamente all'utenza telefonica n. 000.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 15242/2012);

VISTA la memoria autorizzata di Fastweb X (prot. 19274/2012);

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione (prot. n. 7876/2013);

VISTI gli ulteriori atti del procedimento;



VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Servizio, dott.ssa Primarosa Fini (NP.2014.646);

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 9 aprile 2014;

A voti unanimi

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con istanza di definizione della controversia X lamenta: il mancato recepimento del recesso, la prosecuzione della fatturazione e l'insufficienza della risposta fornita al reclamo del 31/01/2011.

Per tali ragioni l'istante domanda: il rimborso delle fatture (n. 5387624 del 31/08/2009, pari ad euro 156,54; n. 6765778 del 31/08/2009 pari ad euro 196,38; n. 8142684 del 31/12/2009 pari ad euro 119,14; n. 1315070 del 28/02/2010 pari ad euro 117,98; n. 2773129 del 30/04/2010 pari ad euro 117,98; n. 4243004 del 320/06/2010 pari ad euro 117,98) per un totale di euro 736,00; un indennizzo per la mancata lavorazione del recesso.

Fastweb X (di seguito Fastweb) nella sua memoria contesta integralmente le richieste di parte istante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito la controversia può essere divisa in 2 capi: a) mancato recepimento del recesso e rimborso delle fatture successive al recesso; b) spese di procedura.

- a) La domanda è infondata e non merita accoglimento. In particolare, l'istruttoria ha accertato che, in data 30 luglio 2010, l'istante comunicava all'operatore di volere rescindere il contratto relativo all'utenza interessata. Successivamente, in data 11 agosto 2010 l'istante sottoscriveva un'offerta di modifica del profilo tariffario, depositata agli atti, nella quale si indicava che "con l'accettazione della ... proposta e la migrazione al profilo di abbonamento da lei richiesto, si intenderà revocata la sua precedente richiesta di recesso dal contratto. Pertanto, si ritiene di accogliere quanto eccepito da controparte in ordine al rigetto della richiesta di indennizzo per mancato recepimento del recesso in quanto la richiesta di rescindere il contratto risulta revocata dallo stesso istante. Da ciò deriva il mancato riconoscimento del rimborso delle fatture indicate dall'istante, che,



peraltro risultano riferite ad un periodo antecedente alla data dell'assunto recesso del 30 luglio 2010.

- b) In relazione alle spese di procedura, si ritiene di non procedere ad un loro riconoscimento e di ritenerle compensate integralmente tra le parti, in virtù dell'esito della definizione e sulla base di quanto disposto dal punto III, 4.4, del. 529/09/CONS.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

Si rigettano le domande per le motivazioni di cui al capo a) e b).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, c. 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d.lgs. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli art. 21 e 23 bis l. 1034/1971 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di giorni sessanta dalla sua comunicazione.

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza